



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Guglielmo Marconi, 58 - Provincia di Treviso
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

UTILIZZO IN COMODATO D'USO DEGLI SPAZI AL PRIMO PIANO DEL CENTRO CIVICO GODIGESE

L'anno duemila____ (____), addì____ del mese di _____, con la presente scrittura redatta in duplice copia, tra le parti:

il Comune di Castello di Godego, con sede legale in Castello di Godego via Marconi n. 58, codice fiscale 81000410266, nella persona del

denominato COMODANTE

ed

l'Associazione Culturale Godego Musica, con sede legale....., codice fiscale....., nella persona del Presidente protempore

denominata ASSOCIAZIONE COMODATARIA

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Il Comune di Castello di Godego, concede in comodato d'uso, non esclusivo, all'Associazione Culturale Godego Musica, comodataria, che accetta, i locali del primo piano del Centro Civico Godigese ristrutturati tramite il Progetto europeo Refresh;
2. La durata della convenzione è fissata dall'assegnazione per l'a.s. 2024/2025 e fino alla scadenza del 30 giugno 2028. L'Associazione comodataria, alla scadenza, si obbligherà alla restituzione dell'immobile in oggetto al comodante. In ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, il comodante potrà richiedere l'immediato rilascio dell'immobile trattandosi di comodato gratuito.
3. Il comodatario attesta che gli immobili di cui trattasi sono conformi alle caratteristiche ed alle condizioni indicate in premessa ed idonei all'uso pattuito, e si impegna a riconsegnarli alla scadenza nelle medesime condizioni, salvo il deterioramento d'uso.
4. E' fatto espresso divieto al comodatario di cedere il contratto senza il consenso scritto del comodante, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell'immobile. Inoltre il comodatario dovrà utilizzare i beni unicamente per la loro destinazione di scuola di musica e non destinarli ad usi o attività diverse da quelle indicate. Trattandosi di uso non esclusivo è fatta salva la possibilità per il comodante di utilizzare il bene anche per propri fini istituzionali.

5. Ai fini di quanto previsto dalle leggi vigenti, il comodante dichiara che gli immobili sono in regola con le norme edilizie ed urbanistiche.
6. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo sempre per quest'ultimo il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione dei lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure, la risoluzione della convenzione per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione della convenzione, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.
7. Il comodante può in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali oggetto della presente convenzione previo preavviso al comodatario.
8. Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli da fatti non imputabili alla sua persona nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi ed è direttamente responsabile verso il comodante ed i terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli immobili.
9. Il comodatario dovrà corrispondere al comodante la tariffa forfettaria annua di € 2000,00 da pagarsi in due rate entro il 30 gennaio ed entro il 31 maggio di ogni anno tramite l'avviso di pagamento che sarà inviato dal comodante;
10. Il comodatario accetta e si impegna a rispettare le seguenti condizioni:
 - garantire almeno n. 5 interventi musicali in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
 - permettere l'utilizzo, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, del pianoforte a mezza coda di proprietà dell'Associazione richiedente previo parere favorevole dell'Associazione stessa;
 - riordino e pulizia da parte della medesima Associazione di tutti i locali assegnati;
 - spegnimento e controllo dell'illuminazione dei locali assegnati;
 - chiusura e controllo della porta di accesso al Centro Civico al termine delle attività;
11. Il comodatario è tenuto a rispettare quanto previsto dal Regolamento Comunale per la concessione di palestre e locali sopra richiamato.
12. L'inadempimento da parte del comodatario di uno dei patti contenuti nella presente convenzione produrrà ipso jure la sua risoluzione.
13. Qualunque modifica alla convenzione non potrà avere luogo o non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

14. Le clausole delle presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Per quanto non previsto dal presente atto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile o comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
15. Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla convenzione, immediate e future saranno a carico del comodatario.
16. Per ogni controversia sorgente dal presente atto è competente il Foro di Treviso.
17. Le parti danno che l'Associazione ha accettato di sottoscrivere la presente convenzione e che l'Amministrazione comunale ha dato indirizzo alla sottoscrizione con deliberazione n. del
18. Il comodante ed il comodatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi col rapporto di comodato ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'Associazione: _____

Il Comune di Castello di Godego: _____